

STATUTO

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

Art. 1.

E' costituita, ai sensi dell'art. 12 e sg. cod. civ., l'Associazione "SocialmenteDonna" di seguito detta "Associazione", la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge n. 383/2000.

L'Associazione ha sede in Labico (Rm). Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale dell'Associazione potrà essere spostata all'interno dello stesso comune.

Con deliberazione dell'Assemblea possono esser istituite sedi secondarie in Italia e all'estero.

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.

Art. 2

L'Associazione ha per scopo:

- La solidarietà sociale, umana, civile e culturale;
- La prevenzione e il contrasto alla violenza fisica e psichica contro le donne e i minori, in ambito familiare e nella società;
- La diffusione nella società il punto di vista di genere al fine di abbattere gli stereotipi culturali che relegano le donne ai margini della vita sociale e politica e la tengono lontana dai luoghi decisionali e di rappresentanza;
- La promozione dei diritti delle donne e dei minori e il miglioramento della qualità della vita di donne e minori in condizioni di disagio;
- La prevenzione di situazioni di bisogno e disagio presenti sul territorio;
- La valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà tra i popoli.

In particolare l'Associazione intende perseguire lo scopo sociale attraverso:

- La gestione di Centri di ascolto e di prima accoglienza per le donne vittime di maltrattamenti e violenza domestica;
- La gestione di luoghi di comunicazione, solidarietà e aggregazione fra donne;
- L'organizzazione di convegni, seminari, incontri informativi e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni ai fini di informare, sensibilizzare e prevenire fenomeni di violenza sulle donne, di promuovere la tutela dei diritti delle donne, di ricostruire e diffondere la memoria storica sul ruolo delle donne nelle diverse fasi di costruzione del nostro tessuto sociale;
- L'organizzazione presso le scuole primarie e secondarie di iniziative educative volte alla diffusione della cultura della non violenza e alla prevenzione dei reati connessi alle violenze su donne;
- Attività e progettualità che favoriscano l'autonomia e l'autodeterminazione della donna per prevenire situazioni di disagio e valorizzarne la condizione esistenziale e sociale;
- Attività di supporto e aiuto a chi vive situazioni di disagio economico e sociale;

- La promozione di iniziative di sensibilizzazione sui temi della pace e della solidarietà e la promozione di qualunque iniziativa e attività che contribuisca a diffondere il sentimento di ripudio della guerra;
- L'organizzazione di dibattiti e conferenze sui temi di attualità nazionale e internazionale.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare alla collaborazione con gli enti Locali, Nazionali e le Scuole, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

SOCI

Art. 4

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5

L'appartenenza all'Associazione si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 6

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, di consultare i verbali dei lavori, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare e alle scadenze fissate dal Direttivo.

L'Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.

Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

ORGANI

Art. 7

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

L'Assemblea deve esser convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono esser effettuate mediante avviso affisso presso la bacheca dell'associazione posta nella sede sociale, oppure spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, o e-mail, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- deliberare sul bilancio consuntivo;
- esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
 - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.
- Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina per l'occasione chi la presiede.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 10

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci; quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti tra i soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal precedente art. 6.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata postale o a mano o per via telematica, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l'anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento.
- predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;
- deliberare in merito ad ogni atto relativo all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione e l'esclusione o la decadenza dei soci;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

PRESIDENTE

Art.14

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l'esterno; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro consigliere.

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

VICE PRESIDENTE

Art. 15

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.

Art. 16

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 17

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria annuale convocata per l'approvazione. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

SCIoglimento

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

La quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea non è frazionabile, trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prender parte alle attività dell'Associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare della legge n. 383/2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.